

AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA

(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Pavia

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA

Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 644/DGi DEL 30/12/2020

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Stipula dei contratti definitivi con le UDO Sociosanitarie per il periodo 1/11 - 31/12/2020.

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO

Dr. Santino SILVA

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Adriano VAINI

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Responsabile UOC Programmazione e
Negoziazione Dr. Stefano Boni

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con
password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Collaboratore Amministrativo titolare P.O.
Sig.ra Alessandra Gobetti

Collaboratore Amministrativo Dr. Gian Paolo
Testa

L'anno 2020 addì 30 del mese di Dicembre

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;

Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S. di Pavia;

Visto il decreto aziendale n. 74/DG del 13/02/2020 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2020 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE 2020);

Visto il Decreto della DG Welfare n.12440 del 21.10.2020 avente ad oggetto " Primo aggiornamento delle assegnazioni a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2020";

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020 - (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)" è stato disposto:

- la conferma per il 2020 della logica della "budgettizzazione", stabilendo la stipula dei contratti definitivi a valere dall'1/05/2020 fino al 31/12/2020, tra ATS e soggetti gestori di UdO Sociosanitarie, entro il 31/05/2020, comprensivi della scheda del budget annuale pari al valore della produzione riconosciuta nell'anno 2019 al netto della quota di rimodulazione non storicizzabile;

- la medesima modalità di riconoscimento del budget anche per gli enti gestori di assistenza residenziale post acuta, attraverso la sottoscrizione di un protocollo negoziale a valere fino al 31/12/2020;

- l'assegnazione di un budget provvisorio per la RSA Aperta fino al 30/04/2020;

- con D.G.R. n. XI/3182 del 26/05/2020 Regione Lombardia ha spostato al 31/10/2020 la sottoscrizione dei contratti definitivi con gli erogatori sanitari e sociosanitari, prorogando la validità degli importi previsti nel contratto sottoscritto entro il 31.01.2020, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo;

- sono stati sottoscritti in data 30/06/2020 con gli Enti Gestori di UDO sociosanitarie gli addendum al contratto provvisorio stipulato in data 30/01/2020, come previsto dalla D.G.R. n. XI/3182 del 26/05/2020, con scadenza 31/10/2020;

- con D.G.R. n. XI/3782 del 3/11/2020 Regione Lombardia ha stabilito la remunerazione delle UDO sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l'emergenza Covid-19, approvando, tra

l'altro, l'incremento tariffario nell'ordine del 2,5% a decorrere dall'1/1/2020 per le UDO CDI/CDD/CSS/RSA/RSD;

- con D.G.R. n. XI/3783 del 3/11/2020 Regione Lombardia ha aggiornato le regole di finanziamento per l'ADI e le Cure Palliative Domiciliari per l'esercizio 2020;

- con decreto n. 15629 dell'11/12/2020 Regione Lombardia ha dato le indicazioni operative per la stipula dei contratti sociosanitari definitivi per il 2020, con le variazioni di budget rispetto al Decreto 962/2020, trasmettendo inoltre lo schema tipo di Protocollo negoziale definitivo per l'assistenza postacuta 2020 e indicando nel 22/1/2021 la scadenza per l'inserimento dei contratti definitivi in AFAM e in Contratti Web;

- con D.G.R. n. XI/4049 del 14/12/2020 Regione Lombardia ha fornito ulteriori indicazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020, prorogando al 30 dicembre 2020 la sottoscrizione dei contratti definitivi e trasmettendo contestualmente lo schema tipo di contratto e di scheda budget;

- è necessario stipulare e sottoscrivere entro il 30/12/2020 i contratti definitivi per il periodo 1/11/2020 - 31/12/2020, secondo gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- a seguito di trasformazione della UDO TOX "Casa Accoglienza" dell'Ente Gestore Casa del Giovane di Pavia da Struttura Terapeutica Riabilitativa in Comunità Specialistica per alcool e polidipendenti erano stati contrattualizzati erroneamente n. 6 posti al posto di n. 8 posti rispetto ai 15 posti precedenti a parità di budget e, in conseguenza di ciò Regione Lombardia con nota prot. ATS n. 65171 del 23/12/2020 ha autorizzato tale incremento di n. 2 posti;

- a seguito di verifica, con riferimento alle UDO CDI, di situazioni di budget sottodimensionato rispetto ai posti a contratto, che hanno aumentato nel corso degli anni la saturazione senza corrispondente adeguamento di budget, si è provveduto a sanare, almeno in parte, due situazioni utilizzando risorse rese disponibili;

- a seguito di decadenza dell'accreditamento con contestuale dimissione dell'ultimo ospite in data 31 agosto 2020, per la RSA "Il Poggio" di Casteggio non si è rinnovato il contratto definitivo 2020 con ATS Pavia, ma si è formalizzata una scheda budget per il periodo 1/1 - 31/8/2020;

- in esito al Bando per manifestazione d'interesse per la contrattualizzazione di n. 52 posti letto in RSA, a seguito di chiusura della RSA "Il Poggio" di Casteggio, si è provveduto a mettere a contratto la RSA "San Francesco" di Pinarolo Po per n. 52 posti letto a partire dal 16/12/2020, con budget proporzionato al periodo 16/12 - 31/12/2020;

- si è recepito da Regione Lombardia l'importo di euro 10.403 che è stato attribuito alla RSD con pazienti ex DGR 5000 e l'utilizzo di euro 17.773 su una UDO RSD, il cui budget sottostimato è stato adeguato per un raggiungimento almeno della soglia del 95% della produzione dell'anno precedente;

- si è recepito da Regione Lombardia per l'attività ADI un finanziamento pari ad euro 5.069.137 quale quota di continuità, euro 292.840 quale quota di sviluppo ed euro 80.430 quale fondo di riserva;

- si è recepito da Regione Lombardia per l'attività Cure Palliative Domiciliari euro 1.506.040 quale quota di continuità, euro 177.000 quale quota di sviluppo ed euro 25.246 quale fondo di riserva;

- si è calcolato i budget definitivi della Misura RSA Aperta assegnando a tutti gli erogatori un

valore almeno pari alla produzione riconosciuta nel 2019;

- si é provveduto, calcolando il budget 2020 ad una UDO di Riabilitazione e nel considerare la produzione riconosciuta come minor importo tra il budget dell'anno precedente e la produzione effettivamente erogata dalla struttura, a riconoscere una quota di produzione erroneamente non rendicontata, ma effettivamente erogata ai pazienti;

- si é provveduto, calcolando il budget 2020 ad una UDO Tox, a riconoscere una tariffa media più alta desunta da una rendicontazione di un ospite in tariffa pedagogico riabilitativa anziché alcool dipendente nel corso dell'ultimo trimestre 2019, errore successivamente sanato nell'anno 2020;

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di stipulare e sottoscrivere entro il 30/12/2020 i contratti definitivi per il periodo 1/11/2020-31/12/2020 per le UDO Sociosanitarie e le Schede Budget definitive per l'anno 2020 per la Misura RSA Aperta, secondo le modalità specificate in premessa e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 e smi;

- di non procedere ad alcuna contabilizzazione considerando che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano costi/ricavi;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Responsabile UOC Programmazione e Negoziazione Dr. Stefano Boni che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stipulare e sottoscrivere entro il 30/12/2020 i contratti definitivi per il periodo 1/11/2020-31/12/2020 per le UDO Sociosanitarie e le Schede Budget definitive per l'anno 2020 per la Misura RSA Aperta, secondo le modalità specificate in premessa e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di integrare n. 2 posti alla UDO "Casa Accoglienza", così come autorizzato da Regione Lombardia con nota prot. ATS n. 65171 del 23/12/2020, in quanto a seguito di trasformazione della UDO TOX "Casa Accoglienza" dell'Ente Gestore Casa del Giovane di Pavia da Struttura Terapeutica Riabilitativa in Comunità Specialistica per alcool e polidipendenti erano stati contrattualizzati erroneamente n. 6 posti al posto di n. 8 posti rispetto ai 15 posti precedenti a parità di budget;

3. di adeguare il budget di due UDO CDI che, a seguito di verifica, con riferimento alle UDO CDI, di situazioni di budget sottodimensionato rispetto ai posti a contratto, hanno aumentato nel corso degli anni la saturazione senza corrispondente adeguamento di budget, utilizzando risorse rese disponibili;

4. di non rinnovare il contratto definitivo 2020 per la RSA "Il Poggio" di Casteggio a seguito di decadenza dell'accreditamento con contestuale dimissione dell'ultimo ospite in data 31 agosto 2020, formalizzando una scheda budget definitivo per il periodo 1/1 - 31/8/2020;
5. di riconoscere, nel calcolo del budget definitivo 2020, una quota di produzione erroneamente non rendicontata, ma effettivamente erogata ai pazienti, ad una UDO di Riabilitazione, nel considerare la produzione riconosciuta come minor importo tra il budget dell'anno precedente e la produzione effettivamente erogata dalla struttura;
6. di calcolare i budget definitivi della Misura RSA Aperta assegnando a tutti gli erogatori un valore almeno pari alla produzione riconosciuta nel 2019;
7. di aver proceduto nell'assegnazione del budget definitivo 2020 per gli Erogatori ADI utilizzando i seguenti criteri: agli erogatori che nel 2019 avevano iperprodotto è stato assegnato un budget pari al budget del 2019 aumentato del 90% della produzione fuori budget. Per gli enti che avevano ipoprodotto nel 2019 è stata assegnata una quota uguale alla produzione riconosciuta nel 2019; successivamente, verificata la proiezione della produzione riferita all'anno, è stato richiesto agli erogatori che avrebbero avuto una produzione superiore al budget assegnato in prima istanza, la loro previsione di produzione. Tale previsione è stata riconosciuta quale budget definitivo poiché il finanziamento assegnato dalla Regione consentiva di soddisfare pienamente le richieste di integrazione del budget;
8. di aver proceduto all'assegnazione del budget definitivo 2020 per le UDO Cure palliative residenziali determinandolo pari al budget 2019, come da Regole;
9. di aver proceduto, come disposto dalle Regole, all'assegnazione del budget definitivo 2020 delle UDO Cure Palliative Domiciliari, utilizzando i seguenti criteri: agli erogatori che nel 2019 hanno iperprodotto è stato assegnato il budget 2019 incrementato del 90% della produzione riconosciuta extrabudget 2019, mentre per gli erogatori che nel 2019 hanno ipoprodotto è stato assegnato quale base contrattuale, la produzione 2019, incrementata della differenza tra budget e produzione 2019, riconfermando anche per questi il budget 2019, data la disponibilità delle risorse. La somma residua calcolata tra la differenza del budget assegnato in prima istanza e le risorse disponibili è stata poi ridistribuita in modo percentuale, per singolo erogatore, calcolando la percentuale di sforamento tra stima della produzione e budget assegnato;
10. dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda. Si rinvia a successivi provvedimenti la quantificazione dell'eventuale saldo sulla base delle rendicontazioni delle prestazioni validate dal competente livello regionale;
11. di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 e smi;
12. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
 - All.1 - Contratto UDO Sociosanitarie
 - All.2 - Scheda budget UDO ordinarie
 - All.3 - Dettaglio RIA-INT
 - All.4 - Protocollo negoziale Post Acuta
 - All.5 - Scheda Budget Misura RSA Aperta
13. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
14. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Mara AZZI
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia lì 30/12/2020

Il Funzionario addetto

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE ACCREDITATE

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l'accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta...con sede operativa in....., CUDES..... iscritta al registro regionale delle strutture accreditate, è stato accreditato per l'assetto organizzativo di cui all'allegato A recante "Scheda assetto accreditato e contrattualizzato" al presente contratto, come risultante dal registro regionale;
- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.
Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a contratto secondo il budget assegnato di cui all'Allegato A, tenuto comunque conto delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d'Offerta.

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare prestazioni sociosanitarie (da specificare), secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto.
2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.¹

¹ **comma non applicabile per l'anno 2020**

3. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato A. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
4. Qualora per fatti eccezionali ² il soggetto gestore di Unità d'Offerta non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che informerà la competente Direzione regionale. Altrettanto tempestivamente deve essere comunicata all'ATS la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore.
5. La definitiva cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si **obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.**

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d'Offerta

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:
 - a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
 - b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
 - c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991;
 - d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
 - e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere

² **per l'anno 2020: indipendenti dall'evento epidemico**

riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta;

f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;

g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero o della presa in carico;

h) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico-fisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;

i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;

l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;

m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure preliminari all'ingresso nella struttura.

2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d'Offerta soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.
4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:
 - a) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;
 - b) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura

dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

- c) il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.
- 5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
 - a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) l'insussistenza o meno di provvedimento giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

- 1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.
- 2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
 - a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
 - b) che dalla relazione di cui all'art. 4, comma 1 risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
 - c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
- 3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.
- 4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la

regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.

5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.³
6. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.
7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 Limiti finanziari ⁴

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato A, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella "scheda assetto accreditato e contrattualizzato" di cui all'allegato A può essere concordata tra ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS.
2. Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica. L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza o per la trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti in regime di SSR.

Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti

1. L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto gestore di Unità d'Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS.

³ **comma non applicabile per l'anno 2020**

⁴ **art. non applicabile per l'anno 2020 solo per la parte relativa alla fase della rimodulazione**

3. L'ATS eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli". L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.
4. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.
5. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
6. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
7. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì a adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle

penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.

2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 8 Clausola di manleva

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione

delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000 per sinistro.

Articolo 9 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 10 Durata⁵

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
 - b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

⁵ Articolo non applicabile per l'anno 2020, in quanto per questo esercizio il contratto definitivo ha validità solo per il periodo non coperto dal contratto provvisorio

- c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
 - d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
 - e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
 - f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:
- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
 - b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
 - c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12 Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.

5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell'emergenza Covid 19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Art. 14 Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

art. 4, comma 2

art. 8 Clausola di manleva

art. 9 Clausola di salvaguardia

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA****SCHEDA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO – BUDGET DEFINITIVO**CUDESⁱ

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data 30/12/2020

Validità dal 1/1/2020

al 31/12/2020

Riferimenti provvedimento ATS

STRUTTURA

Tipologia TIPOLOGIA DELL'UNITA' D'OFFERTA

Denominazione

ENTE GESTORE

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale

Rappresentanteⁱⁱ

Codice Fiscale

Partita IVA

POSTI / TRATTAMENTIⁱⁱⁱ

Accreditati

A contratto

 di cui inattivi
 per piano programma/
 sospesi per altre attività
 di cui nuclei Stati Vegetativi
 di cui nuclei Alzheimer
BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie

(solo per cure palliative) di cui cure palliative domiciliari

(solo per cure palliative) di cui cure palliative residenziali

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS di PAVIA

Il Direttore Generale (o suo delegato)
Dott.ssa Mara Azzi

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di
rappresentanza legale)

ⁱ Per le Udo per le quali il budget può essere riferito a più Cudes, indicare tutti i Cudes. Per le UOCP indicare sia il Cudes UOCP, sia quelli dei livelli domiciliare/residenziale/DH

ⁱⁱ O altro soggetto munito di rappresentanza legale

ⁱⁱⁱ Compilare solo per le Udo che prevedono posti/trattamenti, per la Riabilitazione/Cure intermedie allegare tabella di dettaglio con assetto accreditato/contrattualizzato dei vari regimi/tipologia di posti (es. distinzione tra specialistica/general geriatrica/mantenimento)

CUDES	TIPOLOGIA	POSTI ACCREDITATI RESIDENZIALE ex specialistica (solo INT)	POSTI ACCREDITATI RIA DH specialistica	POSTI ACCREDITATI RESIDENZIALI ex generale geriatrica (solo INT)	POSTI ACCREDITATI RIA DH generale geriatrica	RIA POSTI ACCREDITATI GIURNO CONTINUO	RIA TRATTAMENTI ACCREDITATI AMBULATORIALE	RIA TRATTAMENTI ACCREDITATI DOMICILIARE	POSTI ACCREDITATI RESIDENZIALE ex mantenimento (solo INT)	POSTI CONTRATTATI RESIDENZIALE ex specialistica (solo INT)	POSTI CONTRATTATI RIA DH specialistica	POSTI CONTRATTATI RESIDENZIALE ex generale geriatrica (solo INT)	POSTI CONTRATTATI RIA DH generale geriatrica (solo INT)	RIA POSTI CONTRATTATI GIURNO CONTINUO	RIA TRATTAMENTI CONTRATTATI AMBULATORIAL E	RIA TRATTAMENTI CONTRATTATI DOMICILIARE	POSTI CONTRATTATI RESIDENZIALE ex mantenimento (solo INT)
-------	-----------	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---	---	--	--	--	---	---


**PROTOCOLLO NEGOZIALE DEFINITIVO TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA
SOCIOSANITARIA CURE INTERMEDIE (EX RESIDENZIALITÀ POST ACUTA) PER L'ANNO 2020**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Pavia in Viale Indipendenza n. 3, codice fiscale 02613260187 partita IVA 02613260187, nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott.ssa Mara Azzi nata a Viadana (MN) il 08/06/1959, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...)/ P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, per l'unità d'offerta sociosanitaria (...) (*indicare tipologia*) denominata (...) - (codice cudes ...)

PREMESSO che la D.G.R. del 10/4/2015, n. X/3383:

- ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i requisiti della unità d'offerta sociosanitaria cure intermedie,
- ha ricondotto nella suddetta unità d'offerta le sperimentazioni regionali di residenzialità post acuta,
- ha stabilito la tariffa giornaliera di €.120 con l'obbligo di abolire ogni eventuale compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi,
- ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. 8 luglio 2014, n. 6544, pari a 160 minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili professionali dell'area sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo negoziale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R. n. 3383/2015 e della DGR 3529/2020.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

Articolo 2. Posti messi a disposizione

L'ente gestore, mette a disposizione **n. _____ posti letto** di cure intermedie (ex residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto accreditati con Deliberazione / Decreto (*specificare se regionale o ATS*) n. ____ del ____ (*o, in caso di utilizzo di posti letto solo autorizzati: autorizzati con comunicazione / Scia del ____*), precisando che n. ____ posti letto sono a parziale sospensione di quelli previsti a contratto con la ATS per l'unità d'offerta _____ (*inserire tipologia e codice CUDES*).

Ai fini della rendicontazione sarà utilizzato il **CUDES.....**

Articolo 3. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore:

**Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014**

- a) concorre al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 3/2008 e nella L.R. n. 33/2009 a carico degli enti gestori;
- b) garantisce il rispetto degli standard assistenziali definiti dal D.D.G. del 8 luglio 2014 n. 6544;
- c) valuta e classifica l'utenza nei profili di cui alla D.G.R. n. X/3383/2015, verificando che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestita;
- d) assolve al debito informativo definito dalla Regione e ai suoi eventuali aggiornamenti;
- e) si impegna a non applicare alcuna compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di eventuali servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi non necessari al regime di ricovero (differenza alberghiera);
- f) trasmette alla ATS entro trenta giorni il tariffario delle eventuali prestazioni aggiuntive da porre a carico dell'utenza e si impegna a trasmettere con tempestività le variazioni che dovessero intervenire;
- g) accetta espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- h) eroga le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- i) rispetta la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- j) partecipa a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- k) comunica alla ATS e alla Regione l'eventuale cessazione dell'attività, con preavviso di almeno trenta giorni, garantendo comunque la continuità dell'assistenza per tale periodo;
- l) garantisce la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;
- m) garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione anticipata del budget e avvisa la ATS in caso di interruzione del servizio per esaurimento del budget;
- n) le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato, fatte salve le speciali condizioni legate all'evento epidemico.

Articolo 4. Obblighi della ATS

La ATS:

- riconosce al soggetto gestore la tariffa di euro 120 giornalieri, comprensiva di tutti i servizi correlati al regime di ricovero, come stabilito dalla D.G.R. n. X/3383/2015, con riferimento esclusivamente alle prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia;
- anticipa mensilmente accontisecondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura, e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. A tale riguardo il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti ed a emettere la fattura relativa al saldo annuale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente protocollo negoziale si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013 e s.m.i;
- svolge, nell'ambito dell'attività di vigilanza, i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti. Compete inoltre alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente protocollo negoziale e relativi

**Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014**

adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.

Articolo 5. Budget di risorse

Il budget massimo di risorse assegnate per la durata del presente protocollo è di euro (...) e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal 01/01/2020 al 31/12/2020, incluse quelle erogate ai sensi della DGR 2906/2020.

Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Articolo 6. Durata del protocollo negoziale

Il presente protocollo ha validità dall' 01/11/2020 sino al 31/12/2020 ed è prorogato sino alla stipula del nuovo protocollo negoziale per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo protocollo negoziale, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Articolo 7. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente protocollo è competente il Foro di Pavia.

Articolo 8. Risoluzione

La ATS, d'intesa con la Regione, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente protocollo in caso di inattività del soggetto gestore, ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.

Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali

Le parti danno atto che il presente protocollo si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, che devono essere formalmente rese note dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Articolo 10. Clausola risolutiva espressa

Il presente protocollo è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i..

ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del protocollo negoziale

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro in essere previa verifica dei requisiti soggettivi.



Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014

Il presente protocollo negoziale resta efficace sino al giorno in cui il soggetto subentrante e l'ATS avranno sottoscritto un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro nel protocollo negoziale in essere.

Il protocollo negoziale può essere risolto di diritto anche nel caso in cui ATS accerti:

- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità. È a carico del soggetto gestore la trasmissione alla ATS dell' attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 all'atto della sottoscrizione del presente protocollo negoziale;
- la sussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione. Il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione attestante l'insussistenza di sentenze penali di cui sopra, all'atto della sottoscrizione del presente protocollo negoziale.

Articolo 12. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Direttore Generale dell' ATS di Pavia

Dott.ssa Mara Azzi

Il Legale Rappresentante del Soggetto Gestore
(o suo delegato)



Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014 (SE DOVUTA)

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA

SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET

Codice CUDES

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal

1/1/2020

al

31/12/2020

Riferimenti provvedimento ATS

STRUTTURA

Tipologia

Denominazione

ENTE GESTORE

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale

Rappresentante

(od altro soggetto munito di
rappresentanza legale)

BUDGET DI PRODUZIONE

complessivo contrattato

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DI PAVIA

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mara Azzi

ENTE GESTORE

Il Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)